

**Determinazione n. 177 del 28.09.2018: Integrazione del provvedimento n. 61 del 06.03.2018 relativo all'affidamento del servizio di patrocinio legale all'Avvocato Paolo Caruso e assunzione di impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTO l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione"*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *"resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità"*;
- VISTA la deliberazione n. 537 del 23 ottobre 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha disposto la decadenza del dott. OMISSIS dal ruolo di componente della Commissione Deontologica;
- VISTO il ricorso, notificato all'Ordine in data 05 marzo 2018, prot. n. 2081 del 05 marzo 2018, proposto dal dott. OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della delibera n. 537 del 23 ottobre 2017;
- RITENUTO il ricorso infondato in fatto e in diritto;
- RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- VISTA la delibera presidenziale n. 29 del 06 marzo 2018 con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha deciso di costituirsi nel giudizio, promosso dal dott. OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 740/2017 *"Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture"* per i servizi di patrocinio legale";
- PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali, spese vive e spese generali;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento *"Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento"*, secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;



- VISTO, altresì, l'art. 11, comma III, del medesimo Regolamento secondo cui *“Il Consiglio dell’Ordine può...predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d’appalto.”*;

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del summenzionato Regolamento, ai sensi del quale *“...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”*;

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 *“Pianificazione esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”* con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- VISTA la determina dirigenziale n. 61 del 06 marzo 2018 con la quale il dirigente ha deciso di affidare all’Avvocato Paolo Caruso l’incarico di costituirsi, in nome e per conto dell’Ente, nel giudizio promosso dalla dott. OMISSIS dinanzi al Tribunale Civile di Roma per l’annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera n. 539 del 23 ottobre 2017, nonché di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali, spese vive e spese generali;

-VISTA l’ordinanza del Tribunale di Roma, sez. XI, pubblicata in data 3.7.2018, con la quale il dott. OMISSIS, è risultato essere parte soccombente nel procedimento istaurato contro l’Ordine degli Psicologi del Lazio (ns. prot. n. 6425 del 20 settembre 2018);

- ATTESO che il medesimo Tribunale, nella predetta ordinanza, ha condannato il dott. OMISSIS a versare, in favore dell’Ordine, le spese di lite liquidate, nella misura di € 4.038,83 (vale a dire € 3.183,20 comprensive di spese generali, oltre € 127,32 per contributo previdenziale 4%, oltre € 728,31 per IVA al 22%);

- VISTO il precetto notificato, in data 31 luglio 2018, dall’Avvocato Paolo Caruso, in nome e per conto dell’Ente, al Dott. OMISSIS per il recupero delle spese di lite liquidate nella citata ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. XI;

-CONSIDERATO che il dott. OMISSIS ha provveduto al versamento della somma di €. 4.258,59 (quattromiladuecentocinquantotto/59), pari all’importo indicato nel precetto notificatogli il 31 luglio

~ pag. 2 di 3 ~

2018 e, dunque, comprensiva della liquidazione dei compensi effettuata dal Giudice, dei relativi accessori Iva e previdenziale, e della autoliquidazione dei compensi per l'atto di precetto, con i relativi accessori;

- RILEVATO che l'adempimento del dott. OMISSIS esclude la necessità di procedere esecutivamente;

-RILEVATO, altresì, che l'ordinanza del Tribunale di Roma, sez. XI, pubblicata in data 3.7.2018 non risulta ad oggi impugnata e deve, pertanto, intendersi passata in giudicato in quanto sono scaduti i termini per la proposizione dell'appello;

- VISTA la nota con la quale l'Avvocato Paolo Caruso ha proceduto all'inoltro della fattura elettronica per l'assistenza prestata nel giudizio in oggetto (ns. prot. n. 6425 del 20/09/2018), in misura pari alla liquidazione giudiziale delle spese, contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 3.7.2018 e, pertanto, in misura più elevata rispetto a quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 61 del 6.3.2018; e per quanto concerne la fase di redazione del precetto, ha inoltrato un'altra fattura elettronica che tiene conto dell'attività concretamente svolta, come autoliquidata negli atti di precetto e già rimborsata dalle controparti;

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi indicati:

- di assumere un impegno di spesa per la somma omnicomprensiva di € 2.332,61 (duemilatrecentotrentadue/61) per l'assistenza prestata nel giudizio in premessa, di cui euro 196,98 (centonovantasei/98) inerenti le spese per le notificazioni.

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Roma, 28 settembre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari